

Dispositivo dell'art. 545 Codice di procedura civile

Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti ⁽²⁾, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto ^{(3) (4)}.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza ⁽⁵⁾.

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato ^{(6) (7)}.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923] ^{(8) (9)}.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.

L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio ⁽¹⁰⁾.

Note

⁽¹⁾ L'articolo in esame contiene un'elencazione che ha carattere tassativo. Si ritiene che la impignorabilità dei crediti ivi menzionati possa essere rilevata anche d'ufficio dal G.E., ferma restando, naturalmente, la possibilità di farla valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615.

⁽²⁾ Si segnali che in dottrina manca un'unanime opinione circa l'impignorabilità dei crediti alimentari in quanto, secondo alcuni, la disposizione andrebbe interpretata nel senso che la impignorabilità sarebbe stabilita in modo assoluto soltanto per i crediti alimentari di natura negoziale. Secondo altri, invece, sarebbero impignorabili soltanto gli alimenti dovuti ex lege. Altri ancora, intendono per crediti alimentari impignorabili sia i crediti aventi causa negoziale, sia quelli di natura legale.

Infine, si precisa che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente sono comprese nella categoria degli alimenti anche le prestazioni dovute in base ad obblighi di mantenimento.

⁽³⁾ Il giudice stabilisce con decreto anche il quantum pignorabile. Si tratta di un provvedimento necessario in quanto il pignoramento eseguito senza la preventiva autorizzazione del giudice è nullo.

⁽⁴⁾ Tale comma è stato così sostituito ex art. 97, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo precedente del comma, in vigore fino al 1-6-1999, così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.». Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..

⁽⁵⁾ In questi casi si parla di crediti assolutamente impignorabili.

⁽⁶⁾ Le parole «dal pretore» sono state sostituite dalle seguenti «dal presidente del tribunale o dal un giudice da lui delegato» ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..

⁽⁷⁾ In tali ipotesi, se manca il provvedimento autorizzativo del presidente del tribunale o del giudice delegato, non si determina la nullità del pignoramento ma soltanto la riduzione del quantum al valore ritenuto pignorabile dalla legge.

⁽⁸⁾ In relazione ai degli enti pubblici occorre distinguere tra crediti di diritto pubblico e crediti di diritto privato. I primi, che scaturiscono dall'esercizio di pubbliche potestà (es.: i crediti derivanti da obbligazioni tributarie), sono assolutamente impignorabili. Sono invece pignorabili le entrate di diritto privato come ad esempio quelle connesse all'esercizio di un'attività d'impresa, salvo che la loro impignorabilità sia espressamente stabilita dalla legge o da un provvedimento amministrativo.

⁽⁹⁾ Ad esempio, il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni resta regolato dagli articoli 1- 4 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

⁽¹⁰⁾ Ultimi tre commi aggiunti dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione della disposizione, v. art. 23, comma 6 del medesimo D.L. 83/2015.